



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **23** del **07/03/2018**

INDIVIDUAZIONE E SECONDO AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Il giorno **07 marzo 2018** alle ore **10:30** nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Gabriele MINGHETTI	Sindaco	presente
Franca FILIPPINI	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Riccardo DALL'OLIO	Assessore	assente
Benedetta ROSSI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **GABRIELE MINGHETTI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono e/o aggiornano il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Preso atto che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Significato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Rilevato che nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2015 con cui è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Vista altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2017 con la quale si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs.175/2016 come corretto dal decreto legislativo 100/2017 – ricognizione partecipazioni possedute – individuazione eventuali partecipazioni da alienare e conseguenti determinazioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2017 con la quale si è approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art.11-bis del D.Lgs. 118/2011;

Vista la precedente delibera di Giunta comunale n.82 del 14.09.2016 con la quale per la prima volta sono stati individuati i componenti del "gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Pianoro e del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2016;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione ed all'aggiornamento degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:
 - a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
 - b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
 - c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- il principio contabile citato prevede che la versione definitiva dei due elenchi sia inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Rilevato quindi di impartire, alla luce delle novità e modifiche intervenute rispetto alla precedente deliberazione, alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 30 giugno 2018;

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2017 (All. A) predisposto e redatto dal responsabile finanziario dell'Ente nonché responsabile ufficio partecipazioni del Comune;

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIANORO PER L'ESERCIZIO 2017

Partecipazioni societarie ed Enti
PIANORO CENTRO SRL
NUOVA PIANORO SRL in liquidazione
ACER BOLOGNA
ASP LAURA RODRIGUEZ

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIANORO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Partecipazioni societarie	% part.	Rilevanza <i>(rilevante/non rilevante)</i>
PIANORO CENTRO SRL	100	RILEVANTE
NUOVA PIANORO SRL	100	RILEVANTE
ACER BOLOGNA	1,4	RILEVANTE

ASP LAURA RODRIGUEZ	15,42	NON RILEVANTE in quanto risorse economiche trasferite in Unione ed incidenza dei parametri inferiore al 10%
---------------------	-------	---

Verificato, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Partecipazioni societarie
PIANORO CENTRO SRL
NUOVA PIANORO SRL
ACER BOLOGNA ente

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento in quanto non vi è alcun rapporto in essere ed i soli rapporti economico finanziari sono stati trasferiti in Unione

Partecipazioni societarie
ASP LAURA RODRIGUEZ ente

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti, ai sensi del vigente art.49 del T.U.E.L. (D.lgs.18.08.2000 n. 267) i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario, il quale interviene anche come Responsabile ufficio partecipazioni del Comune;

Con voti favorevoli, unanimi palesi

D E L I B E R A

1) Di definire, aggiornandolo, il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;

2) Di approvare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pianoro ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;

3) Di individuare, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pianoro definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2017, in base e in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 (All. A);

4) Di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pianoro oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2017 citate in premessa.

5) Di allegare la versione definitiva dei due elenchi nella nota integrativa al bilancio consolidato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 07/03/2018

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Pianoro

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “Componenti positivi della gestione dell’ente”.

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PIANORO

Si procederà all’analisi ed all’aggiornamento di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Pianoro e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

Si precisa preliminarmente che da tale verifica, rispetto alla precedente analisi, è stata esclusa l’Azienda ASP Laura Rodriguez in quanto il Comune di Pianoro si avvale di tali prestazioni attraverso l’Unione dei comuni Valli Savena ed Idice, non più mediante prestazioni di servizio bensì trasferendo all’unione stessa, titolare del rapporto contrattuale il solo importo economico finanziario, ad ogni buon conto anche i parametri riscontrati e qui riportati sono inferiori al 10% e quindi se ne conferma l’esclusione

1. SOCIETA' PIANORO CENTRO SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
società	100	Gestione alloggi pubblici riqualificazione del centro

	Tot Attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2016
Comune di PIANORO	112.685.933,14	72.103.144,75	15.059.384,97
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	11.268.593,31	7.210.314,47	1.505.938,49
Partecipata Pianoro Centro	11.256.111,00	8.728.216,00	340.843,00
GIUDIZIO	NON RILEVANTE	RILEVANTE	NON RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Pianoro in Pianoro Centro srl è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

In base a quanto previsto dal D.M. 11 agosto 2017, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Pertanto PIANORO CENTRO SRL sarebbe stata comunque rilevante.

2. SOCIETA' NUOVA PIANORO SRL in liquidazione

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
società	100	Vendita alloggi privati riqualificazione del centro

	Tot Attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2016
Comune di Pianoro	112.685.933,14	72.103.144,75	15.059.384,97
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	11.268.593,31	7.210.314,47	1.505.938,49
Partecipata Nuova Pianoro	8.652.075,00	404.660,00	2.799.325,00
GIUDIZIO	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Pianoro in Nuova Pianoro srl è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

In base a quanto previsto dal D.M. 11 agosto 2017, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Pertanto NUOVA PIANORO SRL in liquidazione sarebbe stata comunque rilevante

3. AZIENDA ACER BOLOGNA

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Azienda Ente strumentale</i>	1,4	Gestione alloggi pubblici

	Tot Attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2016
Comune di Pianoro	112.685.933,14	72.103.144,75	15.059.384,97
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	11.268.593,31	7.210.314,47	1.505.938,49
Partecipata Acer Bologna	259.203.640,00	109.871.559,00	63.837.920,00

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE
----------	-----------	-----------	-----------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Pianoro in Acer Bologna è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

4. AZIENDA ASP LAURA RODRIGUEZ

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Azienda Ente strumentale</i>	15,42	Gestione servizi sociali e socio sanitari

	Tot Attivo al 31/12/2016	Patrimonio Netto al 31/12/2016	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2016
Comune di Pianoro	112.685.933,14	72.103.144,75	15.059.384,97
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	11.268.593,31	7.210.314,47	1.505.938,49
Partecipata Asp Rodriguez	6.503.196,00	4.535.177,00	1.502.722,00
GIUDIZIO	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Pianoro in ASP Rodriguez **non è** rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che **le società che devono rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Pianoro per il bilancio consolidato 2017 sono:**

- Società Pianoro Centro srl
- Società Nuova Pianoro srl in liquidazione
- Acer Bologna

**INDIVIDUAZIONE E SECONDO AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017****PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 37 DEL 02/03/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 06/03/2018	IL DIRIGENTE DELL'AREA DIREZIONALE F.to Luca Lenzi

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 06/03/2018	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Luca Lenzi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
F.to Giuseppina Crisci

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

COPIA DI ORIGINALE INFORMATICO

Il presente documento è copia dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, formato e detenuto da questa Amministrazione.